

Affacciarsi al mondo – Il dialogo (fra scienza e diritto) su questioni aperte: esistono ancora limiti alla disponibilità del nostro corpo?

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La scissione della madre. – 3. Un nuovo paradigma: la genitorialità intenzionale. – 3.1. Si elimina la differenza sessuale. – 3.2. La genitorialità diventa individuale. – 3.3. Il contratto fra le parti non presuppone la relazione affettiva e sessuale. – 3.4. Si generano nuovi rapporti nella rete parentale. – 3.5. Non è per sempre. – 4. La vita umana è pienamente disponibile fin da suo inizio. – 5. Conclusioni

1. Premessa.

“Niente sul mio corpo senza il mio consenso”: potrebbe essere questa breve, ricorrente affermazione, divenuta quasi uno slogan, la risposta adeguata alla domanda sulla esistenza o meno di limiti alla disponibilità del proprio corpo, in linea con gli orientamenti culturali oggi prevalenti. Limiti inevitabilmente segnati dal consenso personale agli atti medicalmente e tecnologicamente possibili sul proprio corpo, un consenso debitamente informato. Con questo assunto, la riflessione si sposta sulla libertà personale, sulla consapevolezza del consenziente rispetto alla natura degli atti in discussione e alle loro conseguenze; nell'eventualità di dover valutare interessi contrastanti si procede ad un bilanciamento dei beni da tutelare e dei diritti in gioco.

Un approccio apparentemente ragionevole a cui però sfugge il *fil rouge* che lega le questioni individuate nella domanda posta: i dilemmi sulla disponibilità del corpo sono nati dal grande sommovimento antropologico che segna la nostra epoca e che ha portato nuovi modi di vivere l'umano. E' il cambiamento antropologico che va messo a fuoco, se vogliamo comprendere questi processi per governarli.

L'alternativa è approcciarli con il paradigma dei “nuovi diritti”, per primo quello all'autodeterminazione individuale da cui conseguono tutti gli altri: diritto alla procreazione e alla genitorialità, in ogni forma; diritto a morire; diritto all'autodeterminazione della propria identità sessuata, tanto per dire i principali.

In questo ambito stiamo assistendo a una sorta di globalizzazione dei diritti, con leggi e sentenze che si richiamano fra paesi e continenti differenti con una unica direzione: riconoscerli tutti chiedendo al legislatore di “regolarli” nell'attuazione. La problematica si sposta quindi in ambito procedurale, stabilendo cioè i percorsi da seguire rispettando i quali i nuovi diritti diventano esigibili. In altre parole: i nuovi dilemmi sorti dalla transizione antropologica in atto, se non riconosciuti nella loro radice, tendono a

risolversi individuandone i confini di legalità e stabilendo le procedure da seguire rispettando le quali la fattispecie in esame diventa lecita. In questo modo però, implicitamente, i “nuovi diritti” si considerano legittimi *in quanto tali*: si veda a titolo di esempio la normativa olandese sull'eutanasia, che prevede una commissione a controllare ogni singolo caso per accertare che la morte su richiesta sia stata procurata legalmente. La verifica viene fatta *ex post*, dopo che l'eutanasia è stata effettuata: lo scopo della commissione non è prevenire la domanda di morire ma verificare che la legge sia stata rispettata, ed eventualmente modificarla per renderla più rispondente allo scopo.

La riflessione sul cambiamento antropologico è necessaria al diritto, perché anch'esso non si riduca alla cura di aspetti meramente procedurali. Un diritto che fino a poco tempo fa si basava esclusivamente sull'antropologia naturale e che adesso vede inseriti elementi estranei, basati su paradigmi generati dallo sviluppo biotecnologico, che cambiano radicalmente il quadro normativo senza la consapevolezza che sarebbe necessaria. Paradigmi addirittura privi di un lessico adeguato per descriverli: ci mancano letteralmente le parole per poter parlare della nuova realtà antropologica in cui siamo immersi.

E a tale proposito vale la pena ricordare George Steiner, quando, citando Levi Strauss, afferma “possiamo proibire solo ciò che il nostro vocabolario e la nostra grammatica sono abbastanza ricchi ed esatti da designare. In altri termini, solo quando si avranno una struttura sintattica sufficientemente ricca e abbastanza parole per definire il cugino di quarto grado dello zio della madre si potranno avere delle regole dell'incesto e della parentela. Le regole della parentela sono, letteralmente, la semantica dell'esistenza umana”.

Ed è proprio il rapporto fondante della parentela, quello genitoriale e della filiazione, ad essere stato scardinato dalle trasformazioni in atto, che in particolare investono la donna e hanno determinato la frammentazione della figura materna.

2. La scissione della madre

C'è una data precisa che segna l'inizio di questo processo, molto più che simbolica: il 25 luglio 1978, quando nasce Louise Brown, la prima bambina concepita in provetta. Dalla nascita di Louise Brown è infatti possibile che una donna partorisca un figlio non suo, una possibilità che segna una vera e propria rottura sul piano antropologico: caratteristica fondante della specie umana è la differenza sessuale fra maschio e femmina, dove la madre, per definizione, è sempre certa perché partorisce. Louise Brown è concepita utilizzando gli ovociti della mamma che, dopo la fecondazione con gli spermatozoi del marito, sono stati trasferiti nel suo utero. Robert

Edwards e Patrick Steptoe, gli autori di quel primo concepimento extracorporeo, erano consapevoli della possibilità che quell'embrione formato nel loro laboratorio si potesse trasferire anche nell'utero di una seconda donna, diversa da quella che aveva dato i propri gameti: una possibilità a cui avevano pensato per superare ostacoli di natura medica, ma che poi avevano accantonato .

Da allora per definire la madre sono necessari aggettivi, circonlocuzioni, persino nozioni biologiche di base (per esempio bisogna conoscere il significato di Dna mitocondriale): non abbiamo ancora il lessico per definire i nuovi rapporti parentali.

Fin dall'inizio della applicazione delle tecniche di fecondazione assistita è stato possibile infatti sdoppiare la madre, in una genetica – la donna che mette a disposizione l'ovocita, e quindi il patrimonio genetico materno – e in una gestazionale – la donna che porta avanti la gravidanza e partorisce. Al momento, dal punto di vista tecnico, i possibili contributi biologici materni sono diventati quattro: potrebbero esserci fino a due madri gestazionali e due madri genetiche.

Nei fatti finora le combinazioni più diffuse di contributi biologici da parte di madre sono quelli che vedono una madre genetica distinta da una gestazionale, il che generalmente avviene: nella cosiddetta fecondazione eterologa, dove la madre genetica scompare nella figura della “donatrice” di gameti, che trasmette il suo Dna al figlio e al tempo stesso rinuncia a crescerlo; nella maternità surrogata, dove solitamente la donna che porta avanti la gravidanza è diversa dalla “donatrice”, nel tentativo di mettere una distanza fra la madre gestante e il nascituro per facilitarne, una volta nato, la cessione a chi sarà genitore legale; nelle coppie di lesbiche, per le quali ci può essere la *reciprocal IVF* (In Vitro Fecondation), dove una delle due donne mette a disposizione gli ovociti e l'altra porta avanti la gravidanza, ed entrambe possono dirsi madri. A quest'ultimo caso si può abbinare la doppia gestazione, con la procedura che coinvolge l'uso di un piccolo incubatore per gameti e/o embrioni (fino a sette) in un mezzo di coltura, da inserirsi nella vagina di una delle due donne indicativamente per 72 ore: il tempo necessario alla fecondazione o comunque a un primissimo sviluppo degli embrioni formati, che poi vengono prelevati e trasferiti nell'utero dell'altra donna. Nelle coppie lesbiche questo *device* – approvato dalla FDA - consente una “gravidanza condivisa”. Esiste poi la possibilità della “donatrice mitocondriale”. L'ovocita è una cellula che ha nel proprio nucleo più del 99% del patrimonio genetico, che si combinerà con quello di uno spermatozoo al momento della fecondazione. Una minuscola percentuale di Dna resta però fuori dal nucleo, in alcuni organelli chiamati mitocondri, essenziali per il funzionamento delle cellule del nostro corpo: il Dna mitocondriale, che si trasmette per via materna e non viene coinvolto nel processo di fecondazione. E' possibile manipolare un ovocita in modo che il Dna mitocondriale e quello del nucleo appartengano a due

donne diverse: se questo ovocita “composto” viene fecondato, l’embrione che ne risulta avrà il patrimonio genetico di tre persone, due delle quali donne. La procedura è nota come “donazione mitocondriale” ed è autorizzata in UK.

Sommando tutte le procedure fattibili si ottengono i quattro possibili contributi biologici materni, e teniamo conto che la madre legale potrebbe essere una quinta donna, ancora diversa.

Non esiste un criterio biologico per stabilire chi è la “vera” madre, quale contributo biologico pesi di più. Solo un contratto può stabilire chi è la madre legale, socialmente riconosciuta. Un contratto che attualmente si stipula sempre, in ogni tipo di fecondazione assistita, sotto le mentite spoglie di un consenso informato, uno strumento nato in ambito sanitario ma che nella fecondazione assistita travalica le informazioni mediche ed è funzionale a stabilire il “proprio posto nel mondo”: è qui che si stabilisce di chi si è genitori e di chi sono i futuri figli. E’ un contratto fra le parti che si formalizza prima del concepimento con il tramite di un esperto – il medico - che però va a prendere atto anche di qualcosa che è oltre la sua competenza: la effettiva libertà di scelta (perché un medico e non uno psicologo, o un assistente sociale?) e la volontà di essere o meno genitori.

3. Un nuovo paradigma: la genitorialità intenzionale

E’ con questo contratto che si stabilisce la genitorialità intenzionale, concetto base della semantica del nuovo modello antropologico che le biotecnologie hanno disegnato: non si diventa genitori perché si genera fisicamente un bambino, ma perché si ha intenzione di avere un figlio, e questa intenzione si dichiara prima del concepimento, stabilendone le modalità.

Va sottolineato che si tratta di una categoria radicalmente diversa da quella dell’adozione, dove il soggetto di diritto è il bambino che ha, appunto, diritto ad avere una famiglia, e non viene cancellata la genitorialità naturale, tanto che l’adottato può conoscere i genitori naturali. In questo nuovo paradigma, invece, il soggetto del diritto è chi vuole avere un bambino, cioè gli aspiranti genitori: di conseguenza scompare la genitorialità biologica a favore di accordi contrattuali ma si continuano a usare parole, e quindi criteri, del modello antropologico naturale per definire la rete parentale (padre, madre, sorella, fratello, zio, cugina, etc.). Tutto ciò porta a contraddizioni e problemi insolubili per il diritto, che non è “indietro” rispetto agli sviluppi biotecnologici, come spesso si afferma, ma che è costruito su categorie diverse, tipiche dell’antropologia naturale. La questione quindi non è innanzitutto come “aggiornarlo”, quanto piuttosto chiedersi se vogliamo riscriverlo daccapo, su quale modello e seguendo quali paradigmi.

La contrattualizzazione delle relazioni umane fondanti alla base della genitorialità

intenzionale porta con sé inevitabili conseguenze: si elimina la differenza sessuale; la genitorialità diventa individuale, non suppone una relazione affettiva e sessuale fra i genitori e elimina quel legame biologico che rende la filiazione incancellabile (magari rinnegabile, ma non cancellabile), cioè per sempre; si generano nuovi rapporti nella rete parentale, non realizzabili nel modello naturale; la vita umana è pienamente disponibile fin dal suo inizio.

3.1. Si elimina la differenza sessuale.

La genitorialità contrattuale di per sé è *gender neutral*, perché l'intenzione di diventare genitori non dipende dal genere di appartenenza. Con l'accesso alla fecondazione assistita (e conseguentemente all'adozione) a coppie dello stesso sesso si cancella la differenza sessuale, che ha la sua massima espressione nella fecondità: solo un uomo e una donna possono avere un figlio (anche ai nostri giorni, nonostante tutto). Ma se si stabilisce che con la fecondazione in vitro anche due uomini o due donne possono diventare genitori, in modo del tutto analogo a come possono farlo un uomo e una donna, svanisce la necessità della differenza sessuale per poter procreare: chiarite le intenzioni personali, i contributi biologici mancanti – gameti e/o utero – possono essere procurati in laboratorio e adattando opportunamente i relativi contratti genitoriali. Utilizzando lo stesso lessico del modello antropologico naturale si nasconde la differenza radicale fra filiazione naturale e intenzionale, e quindi, ad es., nel caso di coppie omosessuali il diritto “crea” per convenzione una situazione in realtà impossibile, e cioè che due persone dello stesso sesso abbiano figli, come se li avessero generati. In questo modo si completa l'equiparazione del matrimonio fra uomo e donna a quello fra persone dello stesso sesso: in tutti i casi si ha accesso alla filiazione.

3.2 La genitorialità diventa individuale

L'intenzione è espressa dal singolo soggetto, perchè il consenso informato è del singolo e non della coppia. E' da questo punto di vista che va riletta nella sua forma originale la legge 19 febbraio 2004, n. 40, che regola la procreazione medicalmente assistita (Pma) in Italia, erroneamente indicata dai suoi detrattori come “la legge dei divieti” o addirittura “la legge antiscientifica”. Al contrario: si tratta di una norma interamente costruita sul modello antropologico naturale, dove l'accesso ai trattamenti di Pma è a un uomo e una donna, entrambi viventi, sposati o conviventi, in età potenzialmente fertile. Ricordiamo che nel testo iniziale approvato dal parlamento la legge prevedeva solamente la fecondazione omologa, cioè quella basata sul modello naturale, dove genitori biologici e legali coincidono. L'idea alla base della l. n. 40 del 2004 è quella di offrire alle coppie infertili la possibilità di concepire in vitro per dare loro le

stesse opportunità delle coppie fertili, restando all'interno del quadro antropologico naturale. Per questo motivo non è prevista la selezione degli embrioni ma lo è l'aborto, perché per via naturale non si possono concepire embrioni e poi scegliere quali impiantare, mentre è possibile abortire; non è possibile la fecondazione post-mortem, né l'accesso a *single* o coppie dello stesso sesso, né l'utero in affitto e la fecondazione eterologa, perché in natura tutto questo non avviene. A questo proposito va sottolineato l'uso dei termini "omologa" ed "eterologa" nel testo di legge per indicare, rispettivamente, la fecondazione con gameti interni ed esterni alla coppia. E' una dizione caratteristica della legge italiana, che si riferisce esplicitamente alla coppia di genitori piuttosto che ai singoli. Nelle normative europee (ad esempio quelle su cellule e tessuti), invece, si usano le parole *partner donation* e *non partner donation*, per indicare la donazione di gameti al proprio partner (corrispondente alla nostra omologa) o a una persona diversa (corrispondente alla nostra eterologa). Sono espressioni che sottolineano l'atto individuale che dà luogo alla genitorialità: è il singolo a cedere i propri gameti, coerentemente con un modello individuale di genitorialità.

3.3 Il contratto fra le parti non presuppone l'esistenza di una relazione affettiva e sessuale.

Esistono contratti di *co-parenting*, indicati anche con l'espressione "divorzio senza matrimonio", mediante i quali due persone stabiliscono di crescere un figlio non *insieme* ma *in accordo*, formalizzando il ruolo di ciascuno dei due contraenti su ogni aspetto della vita futura del bambino: chi sceglie il nome del nascituro, chi si occupa della sua salute, a chi spettano le decisioni sulle scelte scolastiche, sportive etc. Una gestione analoga a quella di una multiproprietà, insomma, come viene serenamente spiegato in uno dei tanti siti internet che illustrano il fenomeno: "Nell'era della condivisione di beni e competenze, come il carpooling o il co-working, pare che la nuova tendenza per chi desidera essere genitore ma non ha un compagno/a, sia quella del *co-parenting*, ovvero diventare madri e padri senza fare coppia, ma condividendo le responsabilità genitoriali. È una situazione diversa dal voler fare e crescere un figlio da soli, vediamo perché e di cosa si tratta nello specifico"

Significativamente il termine *co-parenting* si traduce con l'italiano "bigenitorialità", parola tornata al centro del dibattito pubblico anche per via di un assai discusso ddl sull'affido dei bambini a seguito della separazione dei genitori "Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità". Nella proposta di legge si indicavano tempi paritari da trascorrere con i due genitori a qualunque età del figlio e a prescindere da qualsiasi sua condizione (per esempio senza considerare l'allattamento materno); veniva inoltre stabilito un "piano genitoriale" nel

quale oltre a stabilire le modalità di frequentazione dei genitori, le decisioni in campo scolastico ed extrascolastico, si dettagliava il mantenimento economico diretto di ciascuno, cioè un vero e proprio bilancio preventivo di spesa a carico di ogni singolo genitore. Una linea di pensiero che ha già trovato attuazione in alcuni tribunali italiani.

Le due figure genitoriali sono completamente intercambiabili – *gender neutral*, ancora - e distinguibili eventualmente solo dal punto di vista delle possibilità economiche: a sottolineare, se ancora ce ne fosse bisogno, la natura esclusivamente contrattuale della fattispecie, e l'analogia fra figlio e bene di proprietà comune. Le somiglianze con il *co-parenting* sono impressionanti, così come fa pensare che un modello genitoriale di questo tipo si sia riversato in situazioni tanto differenti.

3.4 Si generano nuovi rapporti nella rete parentale.

Innanzitutto non è detto che i genitori debbano essere due. Già il prefisso bi- usato con “genitorialità” è riferito, come abbiamo appena visto, a due figure sovrapponibili, diversamente dal termine usuale di “genitorialità”, che si associa al padre e alla madre. Se si ammette la possibilità di un bi-, perché non un tri-? Che i genitori siano due è dovuto alla presenza naturale di un padre e una madre, ma se la genitorialità è intenzionale non si vede perché non ce ne possa essere solo uno o anche tre. Esistono già quadri normativi che lo prevedono: per esempio dal 2013 in California, nel nome del massimo interesse del minore, un giudice può riconoscere l'esistenza di un terzo genitore.

Ma restando nell'ambito della Pma, vanno menzionate pratiche particolari, indicate ad es. come *intrafamilial medical assisted reproduction*, traducibile con “riproduzione medica assistita nella famiglia”: si tratta di procedure di Pma dove i gameti o la madre surrogata vengono reperiti all'interno della famiglia, per es. gli ovociti necessari alla madre intenzionale potrebbero essere ceduti da una sorella più giovane, evitando così il ricorso a biobanche specializzate. Ci sono quindi bambini partoriti da una donna, ma con metà patrimonio genetico dalla zia: ancora una volta non abbiamo il lessico per descrivere questo tipo di legame.

Particolarmente significativo, a questo proposito, l'esame di un caso avvenuto in Italia che troviamo in un decreto della Corte di Appello di Milano depositato il 28 dicembre 2016, in cui si consente la trascrizione degli atti di nascita di due bambini nati in California con l'utero in affitto da due diversi padri italiani, chiamandoli "gemelli", ma non riconoscendoli “fratelli”.

I bambini sono cittadini statunitensi, nati da due cittadini italiani maschi, che hanno commissionato una gravidanza surrogata, dando ciascuno il proprio liquido seminale in modo che ogni uomo sia padre biologico di uno dei due piccoli.

I bambini hanno due madri naturali che condividono: hanno in comune la madre genetica – la donna che ha venduto gli ovociti è la stessa – e la madre surrogata, una donna diversa da chi ha dato gli ovociti, quella assoldata per portare avanti la gravidanza e partorirli.

In California ognuno dei due bambini è stato riconosciuto figlio del padre biologico e nell'ambito della legge californiana sull'utero in affitto risultano fratelli e gemelli, figli di entrambi.

La decisione milanese non riguarda la trascrizione di un atto di nascita recante l'indicazione di due padri, ma la trascrizione di due atti di nascita recanti ciascuno l'indicazione del padre genetico come *parent*. Negli atti di nascita appare la dicitura "gemello". La Corte di Appello ne ha ordinato la trascrizione integrale. D'ora in poi, grazie a questa sentenza, in Italia come in California i due bambini risulteranno essere figli di due uomini, gemelli, ma fratelli in California e non in Italia.

Il decreto è particolarmente interessante perché non avendo preso atto del cambiamento di definizione di genitore (colui che ha intenzione di avere un figlio, non colui che lo ha generato), e quindi non ridefinendo il significato della parola "figlio", costruisce, forse involontariamente, un coacervo di contraddizioni che non può essere risolto nonostante il tentativo di ricorrere *in extremis* al modello naturale. Leggiamo in particolare:

"10. contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la dicitura "Twin", gemello in italiano, indicata negli atti di nascita, non vale ad attribuire nessun rapporto di fratellanza tra i due bambini; indica semplicemente uno stato di fatto, la nascita contemporanea del bambino con altro bambino nato dalla stessa madre; dal punto di vista biologico infatti, secondo la letteratura scientifica, i gemelli si definiscono come "persone nate contemporaneamente"; xxx e yyy, sono sicuramente di fatto gemelli dizigoti, in quanto nati dalla fecondazione di due ovociti ad opera di due spermatozoi diversi, e partoriti dalla stessa donna contemporaneamente; non può pertanto ritenersi contrario all'ordine pubblico una dicitura su un atto di nascita che indica una verità indiscussa a livello scientifico;

11. va smentita altresì l'affermazione dell'Ufficiale di stato Civile del Comune di Milano che ha ritenuto estremamente difficile "biologicamente" che da filiazione gemellare possano essere attribuite paternità diverse ai nascituri; la comunità scientifica ha registrato vari casi, sia pure pochissimi nel mondo, di gemelli nati da ovuli della stessa madre, fecondati con lo sperma di uomini diversi, casi definiti dai medici di "superfecondazione etroparentale", che succede quando la madre rilascia ovuli multipli e quando ha rapporti con due uomini nello stesso periodo; il caso di cui ci si occupa non è quindi impossibile a livello biologico, pur essendo stato creato artificialmente con una

fecondazione eterologa di due ovociti fecondati volutamente con il seme di due uomini diversi”.

In altre parole per giustificare l'esistenza di due gemelli, che però non sono fratelli e sono figli soltanto di maschi (quindi senza una madre) secondo l'atto di nascita – perché questa è la fattispecie legittimata dai tribunali italiani - i giudici sono stati costretti a evocare la madre, cioè la figura che hanno fatto sparire, chiamando in causa una maternità naturale. Per negare l'esistenza della madre si chiama in causa proprio una particolare maternità biologica (la superfecundazione eteroparentale) che comunque in questo caso non è replicata perché di madri biologiche ce ne sono due. E non esiste in italiano, né in nessuna altra lingua un'espressione in grado di indicare appropriatamente, con precisione, il legame parentale fra questi due bambini.

Va inoltre sottolineato che il paragone con il modello antropologico naturale è incongruo: nei pochissimi casi in cui si verifica in natura il concepimento di due gemelli da due padri diversi, questo non cambia né l'assetto giuridico né quello semantico. I due nati sono fratelli (per parte di madre, dove quella genetica e quella gestazionale coincidono) e gemelli. In questo caso, invece, muta l'assetto giuridico e semantico – gemelli ma non fratelli. Gli atti di nascita sono stati riconosciuti separatamente.

La frammentazione della maternità ha consentito cioè di spezzettare la filiazione fino a quando ciascun singolo tratto fosse stato reso riconducibile a una situazione nota e possibile nel modello naturale, per legittimare una situazione impossibile nello stesso modello, e realizzabile solo all'interno di un nuovo paradigma antropologico.

3.5 Non è per sempre

Se è l'intenzione a rendere genitori, e non il generare fisico, e questa si dettaglia in un contratto, non è detto che sia mantenuta per sempre. Nel quadro naturale in cui vive l'umanità, una volta nati si resta figli per sempre perché il legale biologico non è cancellabile, a differenza del legame matrimoniale. Si può divorziare fra coniugi, ma non dai propri figli. Finora è sempre accaduto così, ma il “per sempre” nei confronti dei figli è mutuato dal naturale e non c'è motivo che resista alla rottura antropologica. E su questo punto ci sono avvisaglie di cambiamenti, in coerenza con l'intero quadro antropologico. In un recente numero de l'*Economist*, ad esempio, è apparso un articolo che esplicitamente racconta di *children divorcing their parents*. Si riferisce dei risultati di studi statunitensi che rilevano un numero crescente di ragazzi che consapevolmente rompe ogni rapporto con i propri genitori: questi ultimi tendono a non parlarne pubblicamente, per vergogna, per cui si tratterebbe di un fenomeno diffuso ma estremamente sottovalutato. E se in un primo momento questo fatto è stato collegato ai divorzi delle famiglie di provenienza – i figli di divorziati tenderebbero maggiormente a

comportarsi in questo modo, rispetto agli altri di famiglie stabili – gli studiosi osservano che i divorzi negli USA sono calati, e secondo alcuni andrebbero cercate altre cause. L'articolo dice che “un aumento dell'individualismo che enfatizza la felicità personale è il fattore principale”, e fa riferimento a una pubblicistica di settore – libri e siti – dedicata, che incoraggia la rottura delle relazioni da parte dei figli nei confronti dei propri genitori, i quali vengono spesso indicati come “tossici”.

Una tendenza di una minoranza, si potrebbe osservare. Ma tutti i fenomeni di cui abbiamo detto finora investono una minoranza della popolazione, anche in quei paesi dove sono più diffusi. E alla minoranza numerica non corrisponde un orientamento culturale minoritario, al contrario: la genitorialità intenzionale è già entrata nel *mainstream*, con scarsa consapevolezza anche da parte di chi a certe tecniche ha fatto ricorso, e addirittura da parte dello stesso legislatore, che continua a trattare certe tematiche come una evoluzione tecnologica di cui non si può far a meno di tenere conto. Basti pensare alla sentenza Corte cost. 9 aprile 2014 n. 162 con cui è stato eliminato il divieto della fecondazione eterologa nella l. n. 40 del 2004: sentenza in cui l'intera problematica è stata trattata in termini medici e all'interno della logica dei “nuovi diritti”, ignorando completamente gli importanti risvolti antropologici.

Ed è inforcando gli occhiali del nuovo assetto antropologico che si possono guardare più adeguatamente tutte le altre problematiche che vengono solitamente affrontate in termini di “disponibilità del corpo”, e quindi di “diritto” a disporre del corpo proprio ed altrui. E' bene aggiungere alla frammentazione genitoriale di cui abbiamo già detto, anche quella che si avrebbe nella linea temporale, consentendo la fecondazione post-mortem. E che dire dei fratelli gemelli al concepimento che perdono la gemellarità, quando vengono recuperati in tempi diversi dalla crioconservazione, dopo anche decenni di permanenza nel gelo dell'azoto liquido?

4. La vita umana è pienamente disponibile fin dal suo inizio.

Dal momento in cui l'embrione umano è stato disponibile in laboratorio, formato da mani umane e osservabile e manipolabile come mai accaduto prima, la sua assimilazione a oggetto di ricerca è stata inevitabile e ineludibile. Onestà intellettuale dovrebbe riconoscere che con poche, rare eccezioni, la ricerca che distrugge gli embrioni umani è andata avanti indisturbata, con limitazioni scarse, grazie alla globalizzazione della scienza che ha consentito sempre di trovare laboratori in cui portare avanti gli esperimenti di interesse, frammentando i processi conoscitivi. Va anche ricordato che in molti paesi le leggi consentono di distruggere gli embrioni umani “sovranumerari”, cioè quelli prodotti per la fecondazione assistita che non sono stati più richiesti dai genitori, ed emerge che non c'è una domanda pressante per utilizzarli nei laboratori: la ricerca

scientifica non è interessata alle centinaia di migliaia che giacciono nei contenitori ghiacciati, un insieme troppo eterogeneo, ma piuttosto ha interesse a utilizzarne di “buona qualità”, “freschi e sani”, con caratteristiche utili allo scopo dei singoli studi.

Mentre stiamo scrivendo questo contributo, sono state pubblicate le nuove linee guida per la ricerca sulle cellule staminali a cura dell'International Society for Stem Cell Research, che eliminano il limite di 14 giorni per lo sviluppo degli embrioni umani in vitro, a fini di studio, senza però sostituirlo con un altro: semplicemente si valuterà caso per caso ogni progetto di ricerca che faccia uso di embrioni umani, a prescindere dal loro grado di sviluppo. Va detto che si tratta di una indicazione non vincolante per gli ordinamenti nazionali e che quello precedente di 14 giorni era un limite convenzionale e soprattutto simbolico: fino a poco tempo fa nessuno era riuscito a mantenere in vita embrioni in coltura, fuori dal corpo umano, per più di 5, 6 giorni. Ma adesso gli sviluppi tecnologici hanno consentito di avvicinarsi al confine dei 14 giorni, e per questo si è immediatamente provveduto a eliminare anche l'ultima limitazione che, anche se labile, suggeriva comunque che l'insieme della comunità scientifica concordava sulla problematicità di un certo tipo di ricerca, sull'esigenza di porre limiti. Adesso invece l'indicazione è quella del giudizio “caso per caso”, lasciata agli esperti di settore. Con quel che ne consegue.

5. Conclusioni

Tornando al quesito oggetto della lezione: la disponibilità o meno dei corpi non può essere adeguatamente affrontata se non si prende atto del mutato quadro antropologico. Se questo non avviene il diritto sarà sempre meno adeguato ad affrontare le nuove situazioni che si creano continuamente lasciando un vuoto di governo che, inevitabilmente, continuerà ad essere riempito dalle dinamiche del nuovo mercato dei corpi umani.